



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di seguito Struttura di missione;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e, in particolare, l'articolo 1, commi da 707 a 713 e commi da 719 a 734;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 710, della predetta legge n. 208 del 2015, che definisce il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 713, della predetta legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese degli enti locali per interventi di edilizia scolastica sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo complessivo per tutti gli enti locali di 480 milioni di euro, e che gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che gli enti locali, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, comunichino alla Struttura di missione, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711;

VISTA la determina emanata il 25 gennaio 2016, prot. SMES n. 3/2016, con cui la Struttura di missione ha individuato le tempistiche e le modalità di indizione della procedura di selezione pubblica nazionale in favore degli enti locali, volta all'assegnazione degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'avviso pubblico emanato il 2 febbraio 2016, prot. SMES n. 42/2016, con cui la Struttura di missione ha individuato e pubblicato nel proprio sito istituzionale le modalità attraverso le quali gli enti locali potranno comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. SMES n. 75/2016 del 2 marzo 2016, con la quale la Struttura di missione ha acquisito le richieste di spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica avanzate dagli enti locali entro il termine perentorio del 1° marzo 2016 e secondo le modalità individuate dalla Struttura di missione medesima;

VISTA la determina prot. SMES n. 10/2016 del 24 marzo 2016, con la quale la Struttura di missione ha individuato le richieste ammissibili ai fini dell'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali richiedenti;

VISTO l'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che stabilisce, nel caso in cui le richieste di spazi finanziari avanzate dagli enti locali eccedano il limite massimo disponibile, pari a 480 milioni di euro, che gli stessi siano assegnati attraverso un riparto proporzionale alle richieste degli enti locali;

CONSIDERATO che gli spazi finanziari richiesti, come individuati dalla citata determina SMES n. 10/2016 del 24 marzo 2016, sono superiori alla somma di 480 mln di euro di cui all'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, evidenziando la necessità dell'applicazione di un riparto proporzionale alle richieste candidate nella fattispecie c);

CONSIDERATO l'avviso pubblico emanato il 2 febbraio 2016 con nota prot. SMES n. 42/2016, con cui la Struttura di missione ha reso note le modalità attraverso le quali procedere con il riparto proporzionale alle richieste degli enti locali rispetto alle fattispecie a), b) e c), individuate dall'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 14 aprile 2016;

DECRETA:

Art. 1

Richieste accolte

1. Le richieste candidate dagli enti locali nelle priorità a) sono state accolte in maniera totale, come da Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le richieste candidate dagli enti locali nelle priorità b) sono state accolte in maniera totale, come da Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le richieste candidate dagli enti locali nelle priorità c) sono state oggetto di una riduzione lineare proporzionale all'importo richiesto con la domanda, pari al 55,59 per cento, come da Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

Enti beneficiari

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane beneficiarie degli spazi finanziari per le spese per interventi di edilizia scolastica per l'anno 2016 sono individuati nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'ammontare complessivo degli spazi finanziari è pari ad euro 480 milioni.

Art. 3

Obblighi di monitoraggio ed aggiornamento anagrafe edilizia scolastica

1. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari saranno tenuti al monitoraggio degli interventi secondo il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Struttura di missione comunicherà, agli enti beneficiari individuati dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità e le tempistiche aggiuntive per la trasmissione alla Struttura stessa dello stato di avanzamento dei lavori e della spesa.
2. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari dovranno provvedere all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale e regionale dell'edilizia scolastica relativamente agli edifici scolastici oggetto degli interventi effettuati grazie alla concessione di spazi finanziari. L'aggiornamento dovrà essere comunicato secondo le modalità e le tempistiche che la Struttura di missione indicherà agli enti beneficiari.

Art. 4

Strumenti perequativi

1. La Struttura di missione potrà procedere alla perequazione orizzontale degli spazi finanziari, tra gli enti locali individuati all'Allegato D del presente decreto, attraverso uno o più ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fatto salvo il rispetto del limite complessivo previsto dall'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. La Struttura di missione comunicherà agli enti locali interessati le modalità e le tempistiche attraverso le quali procedere alla perequazione orizzontale degli spazi finanziari.

Il presente decreto corredato dagli allegati è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 27 aprile 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Matteo Renzi